

Ordinanza n. **5040**

Oggetto: Emergenza Covid-19. Proroga sospensione delle attività didattiche in presenza.

IL SINDACO

Premesso che a causa della diffusione del virus da COVID 19 si è registrato un improvviso aumento dei contagi durante il periodo delle festività natalizie 2021, e che il numero dei positivi registrato giornalmente è in continua ed esponenziale crescita, tanto da portare tale numero sul territorio da n. 4 (rilevazione del giorno 23.12.2021) a **n. 144** contagiati e già presenti sulla piattaforma regionale (rilevazione del 08.01.2022);

Considerato che sussistono i presupposti per l'adozione di una ordinanza di carattere contingibile ed urgente, al fine di contrastare il propagarsi dei contagi, anche a seguito delle evidenze emerse dall'attività di screening dedicata alla popolazione scolastica tenutasi in data 08.01.2022 e dalla quale sono emerse ulteriori **n. 47** positività a tampone rapido antigenico;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, e in particolare l'art. 32 che dispone *"Sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni"*;

Richiamate le disposizioni governative (DL n. 221 del 24.12.2021) che, al fine di contrastare il propagarsi dei contagi causati dal diffondersi delle nuove varianti del virus COVID-19, **proroga al 31 marzo 2022 l'attuale stato emergenziale**;

Considerato che è necessario prevenire ogni situazione che possa ulteriormente favorire l'aggravarsi del contagio, con il connesso rischio di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio sul territorio locale registrato durante le festività natalizie 2021, tanto da portare il numero dei positivi accertati sul territorio da n. 4 (rilevazione del giorno 23.12.2021) a **n. 144** (rilevazione del 08.01.2022);

Ritenuto che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, come ad esempio l'attività di screening dedicata alla popolazione scolastica tenutasi in data 08.01.2022 e dalla quale sono emerse ulteriori **n. 47** positività a tampone rapido antigenico;

Ritenuto altresì che le persone positive attualmente presenti sul territorio del Comune di Avigliano ammontano pertanto complessivamente a **n. 191**, dato mai registratosi dall'inizio della fase pandemica, e che il quadro epidemiologico non permette di garantire un rientro in classe in sicurezza, tale da evitare l'ulteriore propagarsi del contagio anche all'interno delle scuole;

Preso atto dunque dell'aumento esponenziale del fenomeno epidemiologico, manifestatosi con l'intensificarsi degli episodi di contagio riferiti al territorio comunale;

Ritenuto di dover garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica rispetto al rischio di diffusione del virus evitando, in tal modo, il propagarsi tra la popolazione scolastica e il rischio per le famiglie;

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Ravvisata la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di ridurre e di contrastare la diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV-2;

In seguito alla sospensione delle attività didattiche attuata nei giorni 07 e 08 gennaio 2022 per eseguire uno screening dedicato alla popolazione scolastica, alla luce delle evidenze sopra richiamate,

ORDINA

A partire dal giorno 10 gennaio 2022 e sino al giorno 19 gennaio 2022:

- **la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi dell'infanzia** di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché **delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Avigliano.**

INFORMA

che Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è la dott.ssa Pina Iannielli.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Avigliano e sul sito istituzionale dell'ente.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

- al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Silvio Spaventa Filippi di Avigliano
- al Dirigente dell'Istituto Federico II° di Svevia - sede di Lagopesole
- al Dirigente dell'Istituto Professionale IPSASR G. Fortunato - sede di Lagopesole
- al Responsabile della Scuola dell'Infanzia Suore Betlemite di Avigliano – E. Gianturco
- al Responsabile della Cooperativa – "Nasce un Sorriso" - sede di Avigliano e Sarnelli
- all'ASP di Potenza
- alla Prefettura di Potenza
- alla Questura di Potenza
- alle Stazioni dei Carabinieri di Avigliano e di Lagopesole
- alla Stazione dei Carabinieri forestali di Lagopesole
- al Comando di Polizia locale.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Potenza entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di 120 giorni, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Avigliano, 09 gennaio 2022

F.to **IL SINDACO**
(Avv. Giuseppe MECCA)